

POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
402442588	REGIO EMILIA	4006		55

POLIZZA FIDEIUSSORIA - COLTIVAZIONE CAVE

CONTRAENTE (ragione sociale/denominazione)	CALCESTRUZZI CORRADINI SPA			
INDIRIZZO	Via XXV Aprile 70 - Salvaterra di Casalgrande			
PARTITA IVA / C.F.	00674130356			
BENEFICIARIO	Comune di Casalgrande			
INDIRIZZO	Piazza Martiri della Libertà 1 - CASALGRANDE			
SOMMA MASSIMA GARANTITA	Fino a Euro	222.338,31 (duecentoventidue milatrecentotrentotto/31)		
DURATA DELLA GARANZIA	Dal 18.04.2016	Al 18.04.2020	Durata 4 anni	Frazionamento UNICO

OGGETTO DELLA GARANZIA

La AXA ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), con sede in MILANO - Corso Como 17, iscritta nel registro delle imprese di Milano - C.F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Decreto Ministeriale n. 17269 del 2/11/1987 (G.U. n. 263 del 10/11/1987) ad esercitare le Assicurazioni nel Ramo Cauzione e in regola con il disposto della Legge 10/6/1982 n. 348 e successive modifiche e integrazioni, in seguito alla richiesta presentata dal Contraente mediante la seguente polizza fideiussoria ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, costituisce, sino alla concorrenza di euro 222.338,31 la cauzione a garanzia dei ripristini e realizzazione del verde, che la Contraente è tenuta a prestare al Beneficiario in dipendenza della Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia "CAVA CASE SECCHIA 2" stipulata in data 19.04.1999 (in seguito denominata Contratto) che forma parte integrante della presente polizza fideiussoria ancorché alla stessa non materialmente allegata.

Agli effetti della liquidazione del premio la durata della presente polizza è prevista in anni 4 e cioè dal 20.04.2016 al 20.04.2020 fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art 4 delle Condizioni Generali.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art 1) In deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito all' inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Assicurato, restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. - la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Art. 2) In deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il mancato pagamento dei supplementi di premio dovuto dal Contraente non può essere opposto all'Assicurato. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista.

Art 3) In deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, fermo restando quanto espressamente previsto dall'art 22 del Contratto (che qui si intende interamente e specificatamente richiamato) lo svincolo della presente polizza avverrà ai sensi dell'art 21 del Contratto (anch'esso qui interamente e specificatamente richiamato) e, pertanto nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrati da parte del Beneficiario difformità rispetto agli atti di progetto, il Beneficiario concederà al Contraente un termine di 180 giorni per la regolarizzazione ed, in tal caso, la Società provvederà a prolungare, per un periodo uguale a quello concesso, la durata della presente garanzia fideiussoria; trascorso il termine concesso, il Beneficiario potrà concedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti. Pertanto in tale eventualità, e fintanto che il Responsabile del 3^a Settore Pianificazione Territoriale del Beneficiario non abbia autorizzato lo svincolo della presente fideiussione, la Società accetta incondizionatamente di versare al Beneficiario una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa trasmessa alla Società con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine all'esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo del Beneficiario.

Art 4) In deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che ai sensi di quanto espressamente previsto dalla lettera g) dell'art. 19 del Contratto, l'importo garantito con la presente polizza fideiussoria, previo espresso benestare scritto del Beneficiario, potrà ridursi all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di P.A.E. vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale.

Art 5) Il Beneficiario garantito dichiara di non essere attualmente a conoscenza di inadempienze del Contraente che possano dar luogo - a termini di legge e di contratto - all'incameramento della presente polizza.

LIQUIDAZIONE PREMIO					
Premio iniziale	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
	3.692,31	1.1107,69	4.800,00	600,00	5.400,00

Polizza in tre facciate emessa in quattro esemplari ad un solo effetto in Milano il 18/04/2016

Il pagamento di euro 5.400,00 = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi. 29/04/2016

AXA Assicurazioni S.p.A.
 L'Agente AXA

AXA ASSICURAZIONI
 AGENTE GENERALE
 GIAM PAOLO PONCEMI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 - Delimitazione dell'assicurazione** - La presente polizza fideiussoria è prestata dalla Società a favore dell'Assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al Contratto.
- Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori** - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al Contratto cui si riferisce la presente polizza fideiussoria.
- Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza** - La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio di perfezionamento non è pagato.
- Art. 4 - Calcolo del premio - Durata dell'assicurazione - Supplementi di premio** - Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del Contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia. **Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società**, salvo che il Contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5, e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse. Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, per i periodi e nella misura indicati nella tabella di «liquidazione del premio».
- Art. 5 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza** - Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:
- a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato; oppure
 - b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.
- Art. 6 - Mancato e ritardato pagamento dei supplementi di premio** - Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 4 entro quindici giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi riconosce.
- Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.
- Art. 7 - Sostituzione della polizza con garanzia reale** - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.
- Art. 8 - Avviso del sinistro - Pagamento del risarcimento** - L'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società in base alla polizza stessa.
- Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società solo dopo l'escussione del debitore principale da parte dell'Assicurato. In particolare, la Società provvederà al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- a) presentazione di una documentazione provante che le azioni esecutive esperite nei confronti del Contraente - in via mobiliare, sia immobiliare - non hanno consentito l'integrale recupero del credito dell'Assicurato; ovvero
 - b) ammissione del credito dell'Assicurato nell'eventuale procedura fallimentare o in altra procedura concorsuale a carico del Contraente.
- L'Assicurato dovrà tenere informata la Società di tutti gli stadi delle procedure di cui trattasi e seguire le direttive che eventualmente gli venissero impartite dalla Società medesima. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.
- Art. 9 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l'Assicurato** - Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di Contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.
- Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.
- Art. 10 - Diritto di surrogazione** - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza fideiussoria, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.
- Art. 11 - Rivalsa** - Anticipata liberazione della Società - Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.
- Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il ricupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza. La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa, quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il Contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.
- Art. 12 - Successori ed aventi causa del Contraente** - Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per se, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.
- Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
- Art. 14 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza, ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
- Art. 15 - Foro competente** - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.
- Art. 16 - Liberazione dalla garanzia / Deposito cautelativo** - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'immediato versamento degli importi oggetto della presente polizza, in tutto o in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Società stessa, mediante versamento di somme o deposito di titoli di gradimento della Società e/o mediante prestazione di altra idonea garanzia, anche reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:

chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal Contraente con la Società, fatta salva l'ipotesi in cui il Contraente fornisca la prova liquida della evidente abusività della escussione;

b) protesti a carico del Contraente, ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo carico o qualsiasi altra manifestazione di sua insolvenza;

c) liquidazione, trasformazione del Contraente o di un suo ramo, variazione della sua compagine societaria, senza la preventiva approvazione della Società;

d) peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente o dei suoi Coobbligati;

e) ritardo e/o sospensione nell'esecuzione dell'intervento/servizio quando il ritardo o la sospensione superino mesi 4;

f) violazioni degli obblighi previsti sul Contratto garantito;

g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente, dei dipendenti, delle imprese appaltatrici, dei fornitori, degli enti previdenziali e di assistenza, mancato pagamento degli oneri fiscali;

h) qualunque inadempimento, da parte del Contraente, degli obblighi di cui all'art. 17 che segue ovvero qualunque informazione che, desumibile dalla documentazione fornita dal Contraente ai sensi dell'art. 17 che segue, arrechi (o possa arrecare) pregiudizio alla Società in ordine al regolare svincolo della presente polizza fideiussoria;

i) ritardato o mancato pagamento dei premi alla Società, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fideiussoria;

l) qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.

Le somme e/o i titoli depositati e/o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Società, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fideiussoria ed in ogni caso fino a quando la Società non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso ed, eventualmente ai suoi Coobbligati, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento all'Assicurato della somma garantita, senza che il Contraente e/o i suoi coobbligati possano sollevare eccezioni in merito.

Il presente articolo e quello che segue hanno valore esclusivamente per quanto concerne i rapporti tra la Società ed il Contraente e pertanto, esso non potrà in alcun caso essere opposto dalla Società all'Assicurato.

Art.17- Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società - Il Contraente è tenuto ad inviare e/o comunicare alla Società:

i) copia della nuova convenzione entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione della stessa;

ii) entro e non oltre 60 giorni dal perfezionamento della presente polizza fideiussoria, copia del Progetto di Coltivazione (completo dei suoi allegati) e Sistemazione ambientale approvato;

iii) entro il 30 dicembre di ogni anno di durata del Contratto, e fino allo svincolo della presente polizza fideiussoria, la copia della Relazione annuale (completa dei suoi allegati) espressamente richiamata all'art. 17 del Contratto (che qui si intende interamente richiamato) ed inviata all'Assicurato entro il 30 novembre;

iv) entro 15 giorni dal suo ricevimento, copia di ogni segnalazione/comunicazione/ordine o diffida da parte dell'Assicurato inerente al Contratto e che sia o possa essere pregiudizievole rispetto al buon esito delle obbligazioni garantite con la presente polizza;

v) immediatamente, ogni notizia o circostanza che possa determinare impedimento o ritardo nella realizzazione dei lavori ed, in generale, possa arrecare pregiudizio al regolare adempimento, da parte del Contraente, delle obbligazioni garantite con la presente polizza fideiussoria;

vi) tempestivamente, ogni operazione che possa determinare un mutamento della compagine sociale e ogni operazione che abbia ad oggetto la trasformazione o la cessione delle quote sociali, ottenendo in ogni caso il preventivo benestare della Società;

vii) entro 30 giorni dalla sua approvazione, una copia del suo bilancio d'esercizio e del bilancio d'esercizio dei coobbligati;

viii) entro 15 giorni dal suo pagamento, ed in ogni caso entro e non oltre il 31/12 di ogni anno di durata della Contratto e fino allo svincolo della presente polizza fideiussoria, copia della reverse di pagamento della somma prevista dall'art. 9 del Contratto.

In ogni caso, il Contraente riconosce alla Società il diritto di effettuare, con preavviso non inferiore a tre giorni, tutti i controlli amministrativi, tecnici e finanziari e/o i sopralluoghi alla cava di cui al Contratto che la Società stessa riterrà opportuni ed il Contraente è obbligato a mettere a disposizione della Società o dei soggetti da essa incaricati tutti i documenti necessari all'esercizio dei suddetti controlli e/o a fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei sopralluoghi.

IL CONTRAENTE
CORRADINI

IL BENEFICIARIO

AXA ASSICURAZIONI SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C. C., la Ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 6 (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato); Art. 7 (Facoltà della Società di Richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale); Art. 8 (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento); Art. 15 (Deroga alla competenza territoriale); Art. 16 (Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo); Art. 17 (Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società)

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la nota informativa predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010. La Ditta Stipulante dichiara di aver preso visione della suesposta fideiussione integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lei forniti alla Società per la richiesta dell'emissione della polizza.

IL CONTRAENTE

L'Agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'AGENTE

Gian Paolo Poncemi